CAMERA DEI DEPUTATI N. 1512

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALINOVI, MACCIOTTA, AMBROGIO, BRINI, GAMBOLATO, MACIS, POLITANO, BERLINGUER GIOVANNI, COCCO MARIA, MANNUZZU, PANI, PIERINO

Presentata il 13 marzo 1980

Aumento del fondo di dotazione dell'ENI

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso del recente dibattito sul decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3 conclusosi con il rifiuto di conversione, lo stesso relatore ha dovuto riconoscere che il provvedimento, esaminato « con correttezza anche soltanto legislativa », presentava « non pochi risvolti non solo censurabili, ma non sempre inquadrati correttamente in una tecnica legislativa o finanziaria ».

Nasce da questa consapevolezza e dalla unanime dichiarazione di volontà di affrontare e risolvere il problema del risanamento del gruppo SIR-Rumianca la presente proposta di legge che si propone di fornire i mezzi pubblici in un quadro coerente che eviti la moltiplicazione dei canali di intervento.

L'articolo 1 dispone, di conseguenza, l'aumento del fondo di dotazione dell'ENI al fine di consentirgli un intervento attraverso una delle società competenti in materia chimica.

L'articolo 2 disciplina le conseguenze derivanti dalla decadenza del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3.

L'articolo 3 contiene norme di copertura.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il fondo di dotazione dell'ENI è aumentato di lire 81 miliardi per gli scopi di cui al comma successivo.

Tale disponibilità sarà utilizzata dall'ENI, anche in deroga alle norme di legge e di statuto, per partecipare con sottoscrizione di azioni e per associarsi in partecipazione a società consortili per azioni già costituite, ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per concedere finanziamenti alle imprese per il cui risanamento siano state costituite le predette società consortili alle condizioni previste dal piano di risanamento approvato a norma dell'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787.

ART. 2.

L'ENI utilizzerà parte della disponibilità dei fondi di cui al primo comma dell'articolo 1 per consentire alla GEPI di far fronte alla conseguenza della anticipazione effettuata a norma del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3.

ART. 3.

All'onere di lire 81 miliardi, previsto per l'anno finanziario 1980, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno suddetto, alla voce « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Rifinanziamento della GEPI ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.